

# Legislazione

Come certamente molti avranno sentito parlare, il paintball è uno sport poco praticato in Italia, in quanto a sapere di tante persone questo risulta essere non del tutto legale.

Quanto appena detto è in parte vero a causa di alcuni cavilli burocratici, che rendevano fino a poco tempo fa, sostanzialmente impraticabile questo stupendo sport nella nostra penisola.

Le principali cause che rendono il paintball “fuorilegge”, sono sostanzialmente due:

1. I marcatori che normalmente vengono usati in quest’ambito, sono classificati come armi , e per questo motivo la legge italiana prevede sanzioni per chi possiede questi senza regolare porto d’armi.
2. La paintballs, che in pratica sono involucri gelatinosi ripieni di vernice biodegradabile, sono anch’esse illegali, a causa di una legge che vieta l’utilizzo di proiettili riempiti con un materiale che sia diverso dal piombo.

Naturalmente, è lecito pensare che queste leggi siano assurde, e totalmente prive di fondamento, ma nonostante ciò devono essere rispettate.

Ci sono naturalmente dei modi per aggirare questa severa legislatura, e superare questi ostacoli, ma bisogna conoscere bene la legislatura e fare quindi in modo che le regole non vengano infrante, in quanto non avrebbe senso praticare uno sport stupendo come il paintball, avendo la consapevolezza di fare un reato.

Per quanto riguarda il primo punto, per non infrangere le normative, basta fare in modo che il marcatore che si utilizza non sia classificabile come un’arma.

Vediamo quindi qui di seguito come è classificato il marcatore da paintball per la legge italiana:

## **Classificazione del marcatore**

Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio per l'Amministrazione Generale  
Area Armi ed Esplosivi

**Numero Catalogo:** 5765

**Classificazione:** arma comune

**Tipo dell'arma:** Pistola da Training

**Denominazione:** Para Ordnance Meg. Inc. Toronto – 85

**Calibro** mm 9,53 proiettile in plastica colorante

**Numero delle canne:**una      **Numero colpi:** 24

**Lunghezza canne** mm:127    **Lunghezza dell'arma** mm: 238

**Funzionamento:** semiautomatico

**Stato o Stati in cui l'arma è prodotta:** Canada

**Stato da cui l'arma è importata:** Canada

**Presentatore** Testoni Franco titolare della ditta Luigi Franchi S.p.A.

**Classificazione** C 1      **Note** Arma da Paintball      **Aggiornamento catalogo** 79°

**Gazzetta Ufficiale** n. 9 Serie generale 12/01/1989

Se si legge attentamente il decreto ministeriale che regola le armi ad aria compressa in Italia, è lecito trarre le seguenti conclusioni:

**Una volta accertato che uno strumento ad aria o gas compresso ha potenza di sparo inferiore a 7,5 Joule, esso perde la qualità di arma propria ed è di libera detenzione e non è quindi classificabile come arma atta ad offendere.**

Ogni condotta che ha uno di questi strumenti per oggetto (salvo il porto senza giustificato motivo) non può che essere sanzionata, se del caso, con sanzioni amministrative; A questo punto sorge il problema di stabilire come si calcoli l'energia di un proiettile sparato da questi strumenti. L'energia in Joule di un proiettile di un certo peso e per una data velocità alla bocca dell'arma è fornita da una formula in cui si moltiplica il suo peso in grammi per la velocità in metri al secondo elevata al quadrato, e si divide il risultato per 2000; evidente perciò che l'energia varia a seconda del peso del proiettile il quale, a parità di pressione del gas compresso, influisce anche sulla velocità iniziale realizzabile.

**LIMITE CONSENTITO IN ITALIA CON PALLETTA DA 3g è DI 232 PIEDI/SECONDO CHE EQUIVALGONO A 70,7 M/S**

In questo modo è possibile praticare il paintball, senza incappare in spiacevoli sanzioni amministrative o penali, in quanto non si sta utilizzando un'arma; resta spinoso comunque il problema delle paintballs, infatti la norma consente, per le armi ad aria compressa, il **lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali**, ragion per cui possiamo utilizzare solamente una particolare tipologia di paintballs, che non contiene o trasporta alcun materiale, stiamo parlando di pallini fatti interamente di gelatina che macchia la superficie che colpisce, o in alternativa i classici pallini di gomma.

In questo modo tutto è legale, ed è possibile gestire anche in Italia campi in cui si pratica il paintball, concepiti come associazioni che promuovono lo sport, in cui è previsto un rimborso spese da parte dei partecipanti per sostenere almeno in parte i costi di questa attività, che ha come unico scopo quello di far conoscere e praticare a livello amatoriale ma anche agonistico questo sport e buon divertimento.

#### **Art. 1.**

##### **DEFINIZIONE**

1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva **non assimilate alle armi comuni da sparo.**
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il **funzionamento semiautomatico** od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al **lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.**

*Commento: L'unico giudizio di conformità previsto, è quello che pone il limite massimo di 7,5 Joule. È assurda la norma che vieta il funzionamento automatico e altrettanto assurda è la disposizione che i pallini non devono contenere sostanze. È una legge assurda in quanto si volevano liberalizzare, per quanto possibile, proprio le paint-ball i cui pallini contengono un innocuo liquido colorato, che invece in questo modo diventano illegali. Resta fermo comunque che non vi è limite di calibro, per cui si potranno regolarmente avere strumenti che sparano pallini di piombo di 2 mm. a 500 ms, ma non paintballs; il guaio è che i primi (legali) penetrano per 3 cm nel legno e per 5 cm nel corpo umano e sono quindi pericolosi, mentre i secondi (illegali) sono innocui.*

## Art. 2.

### VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell'arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
  - a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.

*Commento: La norma è monca e stravagante.*

*Se il ministero ritiene che la dicitura "esegue controllo di conformità" gli attribuisce il potere di controllare caratteristiche tecnico-strutturali degli strumenti ad arma compressa, non può fare a*

*meno di stabilire nel regolamento quali siano queste caratteristiche; altrimenti come fa il cittadino a "conformarsi" e come può la Commissione stabilire se egli si è conformato? Mi pare che anche una persona senza licenza elementare, arrivi a comprendere ciò.*

*Pero il Ministero non ha affatto un tale esteso potere di controllo e la verifica di conformità come immaginata dal regolamento è illegittima: la legge non attribuisce alcun potere di controllare la struttura, la meccanica e le dimensioni dell'arma, ma solo che essa non superi i 7,5 Joule; e ciò proprio perché se lo strumento non li supera non è un'arma e non può essere oggetto di sindacato della Commissione, la quale deve accertare che non sia un'arma e non come viene costruita una non-arma. La conformità strutturale può essere determinata solo se la legge o la tecnica stabiliscono quale è il modello ideale a cui conformarsi. Che sciocchezza è, ad esempio, dire che la Commissione controllerà la lunghezza minima dell'arma? Non essendo arma non vi è né lunghezza minima né massima e non vi è nessuno divieto di modificarla come pare e piace, purché non si superi la potenza prescritta. Assolutamente fuor di luogo perciò la pesante e costosa richiesta burocratica di presentazioni di disegni costruttivi, prototipi e progetti dell'arma. Per quale motivo uno strumento di libera vendita, solo in Italia dovrà essere caricato di pesanti costi?. La Commissione deve solo controllare che lo strumento non superi i 7,5 Joule e non rientri fra le armi comuni da sparo.*

*Comma 4 b. Come già anticipato all'art. 1, gli estensori, nella loro ignoranza tecnica, si sono dimenticati di stabilire come va misurata l'energia di uno strumento ad aria compressa che ovviamente varia a seconda del proiettile impiegato. Il regolamento avrebbe dovuto dire, ad esempio, che l'energia deve essere misurata con un proiettile sferico di piombo e che la velocità iniziale non può superare un certo valore. Il fatto poi di richiedere l'intervento del banco di prova per la misurazione di un valore che è possibile fare con un apparecchietto da poche lire in qualunque laboratorio o armeria attrezzata o con una patata in casa propria, è pura fregola burocratica e volontà di scaricare ad altri lavoro e responsabilità. Era più che sufficiente l'autocertificazione. Si consideri che se il legislatore avesse voluto il controllo dell'energia da parte del Banco di Prova, lo avrebbe detto.*

*Comma 7. Il ministero ha scelto la soluzione peggiore per coloro che già detengono armi ad aria compressa: i poveretti devono sottoporre le loro armi alla Commissione consultiva delle armi!! Vale a dire che per liberalizzare una vecchia carabina o pistola del valore di poche decine di migliaia di lire, ogni cittadino dovrebbe munirsi di licenza di trasporto d'armi comuni (perché tale ancora sarebbe) spedirla a Brescia (ammesso che riesca nell'impossibile impresa di trovare uno spedizioniere abilitato a trasportare armi) e poi fare la domanda al ministero. Il tutto con una spesa minima di almeno duecentocinquanta mila lire. E al Ministero, come sempre molto attenti ai diritti del cittadino, non è affatto venuto in mente che se in Italia vi sono diecimila carabine Diana mod. 25 non è affatto necessario che diecimila cittadini facciano diecimila domande ed inviino diecimila armi a Brescia, ma che è sufficiente scrivere da qualche parte che il mod. 25 ha potenza inferiore a 7.5 joule! Come sarebbe bastato stabilire che ogni detentore modificasse la propria denuncia con una autocertificazione sulla potenza dell'arma.*

Art. 3.  
IMMATRICOLAZIONE

1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

*Commento: La norma è illegittima. La legge stabilisce che gli strumenti ad aria compressa abbiano la matricola quale unica eccezione al principio generale secondo cui oggetti che non sono armi, sono del tutto liberi. Quindi il Ministero non può capovolgere la legge e dire che ci vogliono tutti i segni distintivi per le armi, salvo il numero di catalogo. Ma ci vuol tanto a capire che non sono più armi e che la normativa sulle armi non può essere applicata.*

Art. 4.  
PUNZONE D'IDENTIFICAZIONE

1. Sulle armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.

*Commento: La legge è stata fatta per uniformare il regime delle armi ad aria compressa in Europa (art. 3 della legge), in altri paesi europei questi strumenti sono già liberalizzati e già punzonati da appositi enti, ma lo Stato italiano si dimentica di riconoscere questi punzoni! Ciò significa che il povero cittadino italiano o il povero turista straniero che dalla Germania si porta un giocattolo di libera vendita in entrambi gli Stati, sarà punito per non aver fatto prima classificare e punzonare il giocattolo.*

Art. 5.  
FABBRICAZIONE ED IMPORTAZIONE

1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.

2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.

*Commento: Il regolamento non ha alcun potere di stabilire che per fabbricare o importare oggetti che non sono armi, occorre la stessa licenza richiesta per le armi comuni da sparo. E la pretesa è anche insensata*

*E udite, udite: chi importa più di tre giocattoli ad aria compressa all'anno, non basta che abbia la licenza del questore, ma deve avere quella del prefetto. E sia ben chiaro, non è prevista una*

*domanda semplificata: no, essa deve contenere tutte le indicazioni previste per chi chiede di importare armi da guerra.*

Art. 6.  
ESPORTAZIONE

1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.

*Commento: Vale quanto detto per l'art. 5. La norma è del tutto illegittima perché l'esportazione di giocattoli non può che essere libera. Vale a dire inoltre che lo sportivo non potrà andarsene tranquillamente e senza inutili licenze a gareggiare all'estero o venire a gareggiare in Italia.*

Art. 7.  
CESSIONE

1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.

*Commento: Il regolamento si è dimenticato di dire se questi strumenti vanno o meno presi in carico sul registro delle armerie. Se si parte dalla impostazione data dal ministero secondo cui non è cambiato nulla e per lui rimangono armi a tutti gli effetti, la risposta non può che essere positiva: strumenti ad aria compressa e ad avancarica sono soggetti a tutte le licenze e formalità previste per le armi. Questo però non si ricava dalla legge e non era sicuramente la volontà del*

*legislatore. Dal fatto che l'armiere debba segnare il nome dell'acquirente sul registro, non si può affatto dedurre anche l'obbligo del carico dello strumento. Siccome è indubbio che gli strumenti in esame rientrano nella categoria degli strumenti atti ad offendere (armi improprie), si dovrebbe ritenere che ogni norma che deroga alle norme generali su di essi deve essere espressamente prevista dalla legge e che deroghe non possano essere introdotte con il regolamento.*

*Art. 7 comma 4 – Qui siamo al delirio totale: gli strumenti ad aria compressa sono oggetti che io, privato, posso vendere o regalare a chi mi pare e piace, senza il minimo obbligo giuridico di comunicazioni o denunce; e gli obblighi non se li può inventare il ministero. L'obbligo della scrittura privata per la cessione privata è pura ottusità burocratica e del tutto privo di significato ed utilità; chi deve fare la scrittura, chi vende o chi acquista? E chi dei due conservare? E per quanto tempo la deve conservare? E se uno la perde, che cosa deve fare? Tagliarsi le vene o distruggere l'arma?. E se Tizio prende un foglio di carta e ci scrive: io Pinco Pallino dichiaro di aver venduto la pistola Diana a Tizio, che cosa può controllare la polizia? Tra l'altro fare una scrittura privata falsa non è neppure un reato perseguibile d'ufficio e chiunque può farsela! E la polizia dalla matricola può risalire al primo acquirente, ma non certo al secondo o terzo passaggio dello strumento.*

*Ancor più strampalata la prescrizione della scrittura per il comodato. Se presto lo strumento ad un amico per più di due giorni, dovrei, secondo il ministero, fare una scrittura privata di comodato, un documento cioè che non è previsto (salvo che nella fantasia malata di qualche burocrate), neppure per il prestito di un fucile da caccia.*

*Il legislatore non ha previsto queste formalità, ma solo la registrazione di chi compera l'arma per la prima volta, per evitare che i minorenni vadano a comperare queste armi. Poi ne è vietato l'affidamento a minori e nulla si dice sulla cessione che pertanto è libera. Altrimenti il legislatore, così come vietava l'affidamento, avrebbe anche regolato la cessione. Art. 7 comma 5: Norma illegittima; il divieto di vendita per corrispondenza è una norma speciale studiata apposta per le armi da fuoco e non può essere estesa ai giocattoli. È al di fuori della delega rilasciata al ministero. Art. 7 comma 6: che cosa c'entra il comodato con le aste pubbliche, lo sanno solo al ministero.*

## Art. 8. DETENZIONE

1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.

## Art. 9. PORTO

1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.

*Commento: Ci si è dimenticati di dire una cosa ovvia: che chi ha il porto d'armi, può portare uno di questi strumenti ad aria compressa. Ciò si ricava dall'art. 14, ma ci vorranno anni di sudore e sangue per farlo capire agli interpreti.*

Art. 10.  
TRASPORTO

1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.

*Commento: Norma illogica, anche se l'illogicità era già in parte nella legge. Sia chiaro che non esiste il reato di omessa custodia di strumento ad aria compressa. E non avrebbe alcun senso; se il detentore ha tutto il diritto di regalarla o venderla al primo passante che incontra, senza formalità alcuna, anche se il passante ha il tipico aspetto del rapinatore travisato, perché mai dovrebbe essere sanzionato se non usa "massima diligenza" nel trasporto dell'arma? Diligenza in che cosa? Non nella custodia, perché lo strumento lo può dare a chi vuole; non per evitare incidenti perché gli strumenti sono per definizione non pericolosi. È una di quelle tipiche frasi da giuristi che copiano belle frasi senza chiedersi se esse hanno un contenuto e significato concreto.*

*Si ripete che la legge non consente di ipotizzare alcuna responsabilità penale in relazione agli strumenti in esame salvo il loro porto senza giustificato motivo, punito a norma art. 4 L. 110/1975 e salvo ovviamente che essi non vengano trasformati in armi comuni da sparo. In tutti gli altri casi è possibile solo prevedere una sanzione amministrativa (ad es. per la cessione o affidamento non consentito di esse a minorenni).*

*Comma 2: Il fatto che la norma parli di custodia, cioè di un fodero o altro contenitore in cui riporre l'arma, e non di valigetta o involucri, sta a significare che non occorre assicurare l'impossibilità di usare rapidamente lo strumento, ma solo che esso non deve essere lasciato in bella vista (ma attenti alle interpretazioni della P.S.).*

Art. 11.  
PARTI D'ARMA

1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.

Titolo III  
INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 16.  
SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies d el regio decreto n. 773/1931.

**Conclusioni pratiche per gli utenti:**



### *Nuovi acquisti di armi regolarmente punzonate come liberalizzate*

- Chiunque sia maggiorenne può acquistare armi ad aria compressa di ridotta potenzialità o repliche monocolpo di armi ad avancarica da armerie o da privati.

Questi strumenti acquistati non vanno denunciati e non fanno numero ai fini della collezione.

- Gli strumenti ad aria compressa possono essere trasportati dove si vuole e possono essere usati in locali chiusi altrui (casa, magazzino) o in poligoni pubblici o privati. In fase di trasporto è meglio chiuderle in un involucri o custodia
  - Il detentore di questi strumenti (aria + avancarica) può cederli (vendita, regalo) a persone maggiorenti, senza alcuna formalità. Non può cederli a minorenni.
- Per stupida disposizione del regolamento è sconsigliabile dare lo strumento in prestito; in altre parole dimenticarsi le parole prestito e comodato e dire sempre che lo strumento è stato ceduto!
  - Non vi è obbligo di particolare custodia in casa.
- Meglio dimenticarsi, per il momento, esportazione o importazione di questi strumenti e loro vendita per corrispondenza.

### *Strumenti liberalizzati ma di produzione anteriore alla legge*

Chi già detiene o ha in negozio questi strumenti, è del tutto fregato. Per liberalizzarli concretamente deve affrontare spese insostenibili: classificazione, invio al Banco di Prova per ogni singolo pezzo, con costi superiori al valore dell'oggetto. Conviene attendere tempi migliori (ad esempio che si riesca a convincere il Ministro a mandare certi funzionari a controllare le pecore in Aspromonte). Solo gli importatori che possono operare su singoli modelli di armi e fare operazioni collettive, hanno convenienza a regolarizzare ciò che hanno in magazzino.

### **Regime giuridico degli strumenti**

Sulla base delle disposizioni di legge, che possono essere interpretate ma non modificate dal regolamento, si può affermare con sicurezza che le repliche ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa di ridotta potenzialità (espressione che preferisco a quella del regolamento "con modesta capacità offensiva" in quanto si entra nell'incerto campo della nozione di idoneità ad offendere) rientrano ora nella categoria degli strumenti atti ad offendere, con norme particolari e speciali in relazione alla loro struttura di arma. Queste norme eccezionali non possono perciò essere interpretate estensivamente.

**Non si applicano ad esse perciò tutte le norme penali** in cui si parla di arma comune da sparo (armi da fuoco, armi ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 Joule, ecc) o di armi proprie (pugnali, baionette, ecc.).

Per inettitudine del ministero rimane irrisolta e irrisolvibile la situazione delle armi ad aria compressa già detenute. Dal punto di vista giuridico i giudici non potranno concludere altrimenti che chi le detiene e non le fa classificare come libere, continuano a detenere armi comuni da sparo, con tutte le relative gravi conseguenze. A meno che i giudici non si convincano che la confusione giuridica creata dal ministero giustifica ampiamente il proscioglimento per errore sulla legge.

E' interessante la sentenza del tribunale di bolzano:

**TRIBUNALE DI BOLZANO  
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**

Nr. 01/2657 GIP  
Il GIP Dr. Edoardo Mori  
nel procedimento penale a carico di  
(omessi i dati personali)

**INDAGATO**

Per il reato di cui all'art. 2 L. 2 ottobre 1967 n. 895 per aver illegalmente detenuto una carabina ad aria compressa Diana mod. 35.  
Accertato in Brunico il 19-12-2000

Vista la richiesta di archiviazione del PM, rileva quanto segue.

L'imputato è stato trovato in possesso di una carabina Diana Mod. 35 non denunciata per un disguido ed è stato denunciato per detenzione illegale di arma comune da sparo. Questo GIP ritiene che, conformemente a quanto richiesto dal PM, la detenzione di simile strumento **non costituisca più reato.**

L'art. 11 della Legge 526/1999 ha stabilito che le pistole e carabine ad aria o gas compressi i cui proiettili erogano una energia iniziale non superiore a 7,5 Joule **non sono più considerati né armi comuni da sparo né armi proprie**, ma strumenti atti ad offendere liberamente detenibili e liberamente portabili per lo svolgimento di attività sportive varie. Ha poi stabilito che il ministero provvedesse ad emanare un regolamento con cui stabilire una disciplina specifica dell'utilizzo di questi strumenti e, infine, ha disposto che le infrazioni concernenti il porto, il comodato, il trasporto, l'affidamento a minori, la punzonatura, la vendita, ecc. (vale dire tutte le prescrizioni contenute nello stesso articolo 11) venissero punite con **sanzioni amministrative**. Il che, in base al principio di specialità, implica una depenalizzazione di tutte le condotte che hanno per oggetto questi strumenti. Ciò significa che il legislatore (almeno stando alla lettera della legge) per questi strumenti ha stabilito un regime giuridico ancor più favorevole di quello previsto per gli strumenti atti ad offendere il cui porto senza giustificato motivo resterebbe punito a titolo di contravvenzione. Ciò, come del resto quasi ogni disposizione della legge, crea evidenti situazioni di illogicità con rilevanza costituzionale, ma non concernono il caso specifico in esame. Il caso in esame concerne il problema degli strumenti ad aria compressa che sono già in possesso dei cittadini (e sono parecchie centinaia di migliaia di pezzi) e di cui la legge non si è occupata perché essa, concepita per favorire i commercianti, si è occupata solo degli strumenti di nuova produzione o importazione. Trattasi quindi di stabilire, in via interpretativa, se gli strumenti già detenuti e con potenza inferiore a 7,5 Joule siano stati anch'essi liberalizzati o meno dalla nuova legge.

La legge contiene un dato certo ed inoppugnabile, immediatamente efficace senza bisogno di alcuna regolamentazione.

Per effetto della modifica introdotta dall'art. 11 della Legge 526/1999, il terzo comma dell'art. 2 della legge 110/1975 viene così riformulato:

*"Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona."*

Ad ogni modo **il risultato della norma sul piano giuridico è chiaro: le armi ad aria compressa con meno di 7,5 joule non rientrano più tra le armi, ma tra gli strumenti atti ad offendere.**

La legge 526/1999 dice chiaramente che le armi ad aria o gas compressi con potenza inferiore a 7,5 Joule non sono più armi comuni né armi proprie e **ciò basta per escludere che ad esse possano essere applicate le norme penali dettate per le armi.**

**La conclusione è pertanto che, una volta accertato che uno strumento ad aria o gas compressi ha potenza inferiore a 7,5 Joule, esso perde la qualità di arma propria ed è di libera detenzione.**

SPEEDBALL ROMA CLUB